Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CAPIZZI

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 25 novembre 2025, la cliente, che si qualifica come coerede del *de cuius*, rappresenta di aver chiesto in data 11 aprile 2024 all'intermediario resistente lo svincolo e la liquidazione a favore dei coeredi – anch'essi intervenuti nel presente procedimento – della quota ereditaria di spettanza delle somme di cui ai rapporti di conto corrente intestati al *de cuius*. Lamenta la gestione negligente della pratica successoria da parte dell'intermediario, che avrebbe procrastinato lo svolgimento dell'intera procedura, con la conseguenza di aver provveduto allo svincolo delle somme solo in data 24 aprile 2025, vale a dire "*con un*

ritardo di oltre un anno". Di conseguenza, la ricorrente chiede il riconoscimento di € 655,10 a titolo di interessi legali, quantificati come segue: i) € 641,07 per le quote di spettanza della medesima e di altri due coeredi, maturati nel periodo 11 aprile 2024 – 24 aprile 2025; ii) € 14,03 per la quota di spettanza di una coerede, beneficiaria di amministrazione di sostegno, maturati nel periodo 21 marzo 2025 (data di emanazione del decreto autorizzativo del Giudice Tutelare) – 24 aprile 2025. Avanza altresì istanza di refusione delle spese di presentazione del ricorso all'ABF.

L'intermediario convenuto, nelle proprie controdeduzioni, sostiene di avere operato correttamente e di avere provveduto tempestivamente ai propri adempimenti, in relazione alle effettive domande avanzate dalla cliente. Afferma inoltre che la tempistica richiesta dalla procedura di svincolo delle somme contestate è dipesa in massima parte da ritardi nell'invio da parte ricorrente della documentazione a tal fine necessaria. Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Oggetto del ricorso è il lamentato ritardo ad opera dell'intermediario convenuto nella procedura di svincolo e liquidazione delle somme di cui ai conti correnti di corrispondenza intestati al *de cuius* e radicati presso l'intermediario medesimo. L'istanza è stata asseritamente avanzata in data 11 aprile 2024 dalla ricorrente, coerede del *de cuius*, e dal cointestatario del ricorso, anch'egli co-erede, a nome di tutti e quattro i coeredi del *de cuius*, una delle quali beneficiaria di amministrazione di sostegno.

In via preliminare, sulla base della documentazione versata in atti, il Collegio rileva come risultino validamente costituiti ai fini del presente procedimento solamente due dei quattro coeredi, ossia i cointestatari del ricorso, risultando dunque esclusi la coniuge del *de cuius* e la figlia incapace. Passando alla disamina nel merito della questione al centro della presente controversia, si rileva innanzitutto come parte ricorrente abbia avanzato una richiesta di liquidazione degli interessi legali maturati sul credito ereditario del *de cuius* caduto in successione, a motivo dello svincolo tardivo di cui si sarebbe resa responsabile la banca convenuta. Sul punto, si richiama innanzitutto il principio di diritto ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1384 del 2025, secondo cui il ritardo ingiustificato nel pagamento di somme dovute comporta l'obbligo di corrispondere gli interessi legali dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione ex art. 1282 c.c. La giurisprudenza consolidata dell'Arbitro consente poi di chiarire i casi in cui sorga l'obbligazione in capo alla banca a liquidare al coerede l'intero credito ereditario caduto in successione, anche in mancanza della quietanza congiunta di tutti i coeredi (cfr. ex multis Collegio di Roma, Decisione n. 7176/2022; Collegio di Milano, Decisione n. 11629/2022; Collegio di Napoli, Decisione n. 15470/2022; Collegio di Bari, Decisione n. 12586/2022; Collegio di Torino, Decisione n. 12149/2022). Inoltre, il Collegio di Coordinamento, con la Decisione n. 27252/2018, ha avuto modo di precisare che "[…] *il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi*". È dunque ammissibile lo svincolo parziale delle quote ereditarie, purché effettuato sulla base di preventiva istanza formale sottoposta dai titolari delle singole quote successorie (cfr. Collegio di Milano, Decisione n. 10436/2024). Nel caso di specie, tuttavia, dall'analisi della documentazione versata in atti, è agevole rilevare come la data dell'11 aprile 2024, da cui secondo parte ricorrente dovrebbe decorrere il conteggio degli interessi legali maturati, è in realtà la data di deposito telematico della dichiarazione successoria. In effetti, le allegazione documentali, consentono di appurare che, da un lato, solo in data 15 aprile 2025 è pervenuta dal cointestatario del presente procedimento, per la prima volta, formale istanza di svincolo delle quote ereditarie di tre dei quattro coeredi, con eccezione della coerede beneficiaria di amministrazione di sostegno; dall'altro lato, la banca ha proceduto allo svincolo e liquidazione dell'intera posizione contestata in

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

data 23 aprile 2025, ossia solo otto giorni dopo la suddetta istanza di svincolo parziale. Tale intervallo temporale appare, a tutta evidenza, congruo e coerente rispetto ai doveri di correttezza e buona fede sussistenti in capo all'intermediario, sia in relazione ai carichi di lavoro delle strutture preposte agli svincoli successori, che in relazione alla particolarità del caso di specie.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda è rigettare.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE